

TRIBUNALE DI GENOVA

(Sezione specializzata per le imprese - R.G. n. 942/2022 - G.I. dott.ssa Giordano)

Nella causa:

Fallimento Comfort Hotels e Resort S.p.A., con l'avv. Giambattista Petrella
di Savona - attore -

c o n t r o

**Antonio Denti, Claudio Cogorno, Fallimento Dacla di Cogorno Claudio
& C. S.a.s. e del socio Claudio Cogorno, Giuliano Caffi, Andrea Racca,
Matteo Calvano, Paolo Maria Covini e Gianluigi Ricchiuto**
- convenuti -

c o n t r o

Adriano Garletti, con l'avv. Maria Cristina Creti di Milano
- convenuto - chiamante in garanzia -

e c o n t r o

Zurich Insurance PLC, Rappresentanza generale per l'Italia (cod. fiscale 05380900968), in persona del Procuratore e rappresentante dott. Davide Airoldi, con sede in Milano, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Matteo Difino (cod. fiscale DFN MTT 57B28 F205L) (posta elettronica certificata: matteo.difino@milano.pecavvocati.it) e Cristina Sozzi (cod. fiscale SZZ CST 69E60 E415E) (posta elettronica certificata: avvcristinasozzi@milano.pecavvocati.it) di Milano, giusta procure alle liti ex art. 83, III comma cod. proc. civ. in calce al presente atto, i quali, in forza dei poteri conferiti, eleggono domicilio in Genova, Via Gabriele D'Annunzio, n. 2/11, presso lo studio dell'avv. Fausto Camerieri di Genova (cod. fiscale: CMR FST 55R29 C352Z) - terza chiamata in garanzia -



c o n t r o

AIG Europe S.A. e Generali Italia S.p.A.

- altri terzi chiamati -

* * *

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER ZURICH INSURANCE PLC

Svolgimento del processo

- a.** Con atto di citazione in data 20 gennaio 2022, il Fallimento Comfort Hotels e Resort S.p.A. (di seguito: “CH&R”) conveniva in giudizio il dott. Adriano Garletti, già Presidente del Collegio sindacale della società fallita nel periodo dal 16 dicembre 2016 al fallimento¹, e con esso gli amministratori, anche di fatto, della società fallita e gli altri membri del Collegio sindacale, svolgendo nei suoi confronti l’azione di responsabilità ex artt. 146 l.fall. e 2407 cod. civ., per violazione dei doveri inerenti la carica sociale in relazione ad alcuni fatti di responsabilità individuati nell’atto di citazione² e chiedendo la sua condanna, in solido con tutti i convenuti ovvero in via alternativa, al risarcimento di danni complessivamente quantificati nell’importo di Euro 1,7 milioni³.
- b.** Il dott. Adriano Garletti si costituiva in giudizio con comparsa di risposta

¹ Dichiarato con sentenza n. 7/2021 del Tribunale di Savona in data 7 – 14 aprile 2021: cfr. atto di citazione del Fallimento, punto 26, pag. 14, e doc.to n. 11-bis, p. 8.

² Al dott. Garletti non sono contestate responsabilità derivanti dalla assunta illecita restituzione di finanziamenti soci nel corso dell’anno 2016 (c.d. “*settimo addebito*”), perché antecedente alla nomina dell’Organo di controllo di CH&R presieduto dallo stesso dott. Garletti (cfr. atto di citazione del Fallimento, pag. 54).

³ Importo ampiamente superiore (quasi il doppio) al passivo fallimentare, pari ad Euro 788.487,64: cfr. atto di citazione del Fallimento, pag. 55 e pag. 57.



in data 16 maggio 2022, contestando la domanda svolta nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.

In via subordinata, dichiarava l'intenzione di chiamare in causa Zurich Insurance PLC, Rappresentanza generale per l'Italia (di seguito: "Zurich"), con la quale aveva stipulato polizza di assicurazione della propria responsabilità civile professionale, per essere tenuto indenne e manlevato per il caso di accoglimento della domanda del Fallimento nei suoi confronti; svolgeva pertanto istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione per la chiamata in giudizio del suo assicuratore.

Analoga richiesta nei confronti dei propri assicuratori veniva svolta anche da altri sindaci convenuti in giudizio⁴.

- c. Con provvedimento in data 18 maggio 2002 il Giudice istruttore dott.ssa Giordano differiva l'udienza di prima comparizione al 20 ottobre 2022 per consentire la chiamata in causa dei terzi nel rispetto dei termini per comparire.
- d. L'atto di chiamata in causa del dott. Garletti veniva notificato a Zurich il 3 giugno 2022.

* * *

Si costituisce con il presente atto **Zurich Insurance PLC**, Rappresentanza generale per l'Italia, come sopra rappresentata e difesa, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei propri confronti per i seguenti motivi di fatto e di

DIRITTO

NEL MERITO

⁴ Il dott. Gianluigi Ricchiuto e il dott. Paolo Maria Covini.



1. Sulle domande del Fallimento nei confronti del dott. Garletti

1.1 Almeno per quello che la comparente Compagnia ha potuto comprendere sulla base degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, ciò che il Fallimento contesta al Collegio sindacale presieduto dal dott. Garletti è di avere assunto con colpevole ritardo, solo in data 19 marzo 2020, l'iniziativa di presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ., nonostante l'Organo di controllo fosse a conoscenza già nel corso dell'esercizio 2017 della grave situazione contabile, gestionale, finanziaria e amministrativa della società⁵.

Per questa ragione, la Curatela domanda al dott. Garletti e agli altri sindaci di risarcire il danno derivante da sette specifici addebiti⁶,

⁵ Cfr. atto di citazione del Fallimento, punti 101 - 103, pagg. 68 - 72.

⁶ Vale a dire:

- *(primo addebito)* mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dal 2017;
- *(secondo addebito)* assenza di concrete iniziative per porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi;
- *(terzo addebito)* mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli Organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società e violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- *(quarto addebito)* inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera;
- *(quinto addebito)* occupazione abusiva e senza versamento di corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati;
- *(sesto addebito)* utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e /o di persone ad essi riferibili, senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie e, infine,
- *(ottavo addebito)* mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale e pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 cod. civ.



quantificato complessivamente in Euro 1,7 milioni, pari alla sommatoria tra il passivo fallimentare accertato (Euro 788.487,64), alcune poste debitorie antecedenti la dichiarazione di fallimento peraltro già comprese nel passivo fallimentare⁷ e assunti crediti e/o aspettative di ricavi non incassati dall'Organo gestorio⁸.

* * *

1.2 Posta in questi termini, l'azione del Fallimento nei confronti del dott. Garletti appare infondata o quantomeno non provata.

Le difese dei sindaci hanno smentito con argomentazioni analitiche, documentate e giuridicamente corrette gli addebiti mossi dal Fallimento e hanno dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela, nulla può essere imputato al Collegio sindacale in termini di responsabilità. Zurich fa rinvio a tali difese, che sono convincenti e meritano di essere condivise, limitandosi in questa sede a sottolineare quanto segue:

(i) è infondata la pretesa del Fallimento di retrodatare all'anno 2017 il sorgere dei presupposti per il ricorso allo strumento previsto dall'art. 2409 cod. civ. da parte del Collegio sindacale presieduto dal dott. Garletti, insediatosi in data 16 dicembre 2016, considerato che le scritture contabili della società sono state tenute regolarmente sino all'agosto

⁷ Quali: debiti iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate (Euro 216.967,11); canoni di locazione dell'immobile sede dell'Hotel del Golfo non pagati (Euro 158.711,19); corrispettivo della concessione d'uso dell'arenile non versato al Comune di Finale Ligure (Euro 79.173,00).

⁸ Quali: mancata riscossione di un credito I.V.A. (Euro 100.000,00); rinuncia al corrispettivo per il godimento dei servizi dell'Hotel del Golfo, dovuto da parti terze negli anni 2016 – 2018 (circa Euro 145.000,00); mancati ricavi conseguenti al non uso dell'arenile per l'anno 2019 (Euro 110.314,7).



2018 mentre il progetto del bilancio dell'esercizio 2017 risulta essere stato elaborato e presentato già nel mese di febbraio 2018⁹;

- (ii) il dott. Garletti, così come gli altri sindaci¹⁰, ha documentato, per l'arco temporale del periodo di carica quale Presidente del Collegio sindacale di CH&R, il corretto e puntuale operato dell'Organo di controllo¹¹ rispetto alla difficile situazione in cui CH&R si era venuta a trovare nel corso dell'anno 2018 che, non essendosi risolta, ha portato alla denuncia ex art. 2409 cod. civ. per gravi irregolarità nella gestione societaria e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, depositata dal Collegio sindacale al Tribunale di Savona in data 19 marzo 2020¹²;
- (iii) il ricorso al rimedio ex art. 2409 cod. civ. da parte del Collegio sindacale nel marzo dell'anno 2020, non può dirsi avvenuto con ritardo, considerato che già all'inizio dell'esercizio 2019, a seguito dell'iniziativa del Collegio sindacale, l'assemblea dei soci di CH&R aveva nominato un nuovo Organo di amministrazione che avviava un' incisiva attività di regolarizzazione della situazione societaria, con ciò dimostrando una recuperata capacità di funzionamento dell'Organo

⁹ Cfr. comparsa di risposta di Garletti, pagg. 8 – 11; comparsa di risposta di Covini, pagg. 8 – 10).

¹⁰ Cfr., in particolare, comparsa di risposta del dott. Covini.

¹¹ Ad esempio: nel corso dell'esercizio 2018 il Collegio ha più volte stimolato gli amministratori di CH&R a procedere con gli adempimenti relativi alla approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017 presentato dal dott. Caffi in data 13 febbraio 2018, e alla convocazione dell'assemblea dei soci per la revoca degli amministratori inadempienti (cfr. comparsa di risposta di Garletti, pagg. 8 – 11 e documenti ivi indicati; comparsa di risposta di Covini, pagg. 8 – 10 e documenti ivi indicati).

¹² Cfr. doc.to n. 18 del dott. Garletti.



di gestione della società¹³;

- (iv) alcuni degli addebiti contestati dalla Curatela non possono comunque costituire fonte di responsabilità per il Collegio sindacale (a titolo di esempio: la mancata e irregolare tenuta della contabilità¹⁴; il mancato pagamento del canone di concessione per l'uso dell'arenile; il mancato incasso del corrispettivo per l'uso dei servizi dell'Hotel del Golfo da parte di terzi); in ogni caso, anche per quegli addebiti, i sindaci si sono comunque attivati al fine di esortare gli amministratori ad assumere i provvedimenti opportuni¹⁵;
- (v) infine, anche riguardo al criterio di quantificazione del danno addebitato al rag. Garletti, la richiesta del Fallimento appare, per un verso, inaccettabile, per l'evidente impossibilità di addossare al Collegio sindacale l'intero passivo fallimentare e/o per la altrettanto evidente duplicazione delle ragioni risarcitorie esposte nell'atto di citazione¹⁶, in ogni caso poco chiara e non provata¹⁷.

* * *

¹³ Cfr. comparsa di risposta di Covini, pagg. 10 – 13.

¹⁴ Cfr. la giurisprudenza in materia, tra cui, ad esempio, Tribunale Milano 2 novembre 2004, in Giustizia a Milano, 11 / 2004.

¹⁵ Cfr. comparsa di risposta di Garletti, pagg. 17 – 20, e documenti ivi richiamati.

¹⁶ Il Fallimento pare rivendicare il diritto al risarcimento del danno dato dalla sommatoria del passivo fallimentare e posizioni debitorie, quali i canoni di locazione dell'immobile sede dell'Hotel del Golfo, il canone per l'uso dell'arenile, già comprese in questo passivo.

¹⁷ Ad esempio, in relazione al debito iscritto a ruolo dall'Agenzia delle Entrate; ai presunti ricavi per l'uso dell'arenile non realizzati; ai corrispettivi dovuti da terzi per l'uso dei servizi dell'Hotel del Golfo non riscossi.



1.3 Per il principio della soccombenza, il rigetto delle domande del Fallimento nei confronti dell'assicurato dott. Garletti dovrà comportare, come sempre affermato dalla giurisprudenza¹⁸, la condanna della Curatela al pagamento delle spese di difesa anche in favore della terza chiamata Zurich.

* * *

IN VIA SUBORDINATA

2. Sul rapporto di assicurazione

Le questioni relative al rapporto di assicurazione tra Zurich e il dott. Garletti dovranno essere assorbite dall'auspicato accertamento dell'infondatezza delle domande risarcitorie del Fallimento di CH&R verso l'assicurato.

In ogni caso, in via subordinata, Zurich deve osservare quanto segue in relazione alla domanda di garanzia svolta nei suoi confronti.

* * *

2.1 *La polizza Zurich operante con riferimento al sinistro in oggetto*

Nel costituirsi in giudizio il dott. Garletti ha rappresentato di essere assicurato con Zurich per la responsabilità civile professionale di dottore commercialista, con garanzia estesa anche allo svolgimento dell'attività di sindaco di società, in forza della polizza “già n. 501C5212 (col n. 501/C/9623 per il periodo 2021 – 2022)”¹⁹, e su questi due contratti, che peraltro non ha neppure prodotto in giudizio, ha fondato la sua domanda

¹⁸ Il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità è che le spese di difesa del terzo chiamato sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domande nei confronti del terzo chiamato in giudizio. Si veda, tra le più recenti, Cassazione 18 dicembre 2019 n. 25541.

¹⁹ Cfr. atto di citazione per chiamata in causa notificato a Zurich, pag. 119.



di garanzia verso la comparente Compagnia, senza peraltro individuare, né produrre la polizza che sarebbe interessata dal sinistro.

Colmando la lacuna, precisiamo che la polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro (cioè la ricezione della prima richiesta risarcitoria del Fallimento) è la n. 501/C/9623, di cui produciamo copia (ns. doc.to n. 1), con le relative condizioni di assicurazione (ns. doc.to n. 2).

La polizza n. 501/C/9623²⁰, stipulata con decorrenza 11 maggio 2021 e cessata l'11 maggio 2022, era infatti in vigore il 22 luglio 2021²¹, quando al dott. Garletti pervenne la prima richiesta risarcitoria della Curatela di CH&R in relazione ai fatti per cui è causa²², circostanza che costituisce il sinistro ai sensi della polizza²³.

Fatta questa precisazione, Zurich deve comunque eccepire che la domanda di garanzia del dott. Garletti non potrebbe comunque essere accolta, neppure nel caso di accoglimento delle domande del Fallimento nei

²⁰ Che prevede la garanzia aggiuntiva, a certi termini e condizioni, per l'attività di sindaco di società limitatamente agli incarichi specificamente indicati dal dott. Garletti, tra cui vi è quello svolto in favore di CH&R: cfr. ns. doc.to n. 1, pag. 2 "Garanzie aggiuntive operanti nell'ambito del massimale della responsabilità civile professionale" e pag. 6 "Lista incarichi".

²¹ La polizza n. 501/C/9623 era in vigore anche in data 7 febbraio 2022, quando il dott. Garletti ricevette la notifica dell'atto di citazione del Fallimento datato 20 gennaio 2022.

²² Cfr. doc.to n. 29 del Fallimento: questa richiesta risarcitoria stragiudiziale non è stata comunicata dal dott. Garletti a Zurich.

²³ Cfr. la definizione di sinistro contenuta nella polizza n. 501/C/9623 "*Per sinistro si intende: - la richiesta scritta con la quale venga richiesto a uno o più Assicurati il Risarcimento di danni imputabili ad essi in conseguenza di un proprio comportamento colposo*" (cfr. Condizioni generali - Sezione responsabilità civile professionale del Dottore Commercialista – Ragioniere e Perito Commerciale: ns. doc.to n. 2, pag. 4), nonché il paragrafo "*Validità della garanzia*" "*L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione...*" (ns. doc.to n. 2, pag. 5)



confronti dell'assicurato.

* * *

2.2 Estraneità del sinistro alla copertura assicurativa invocata dal dott. Garletti. La polizza n. 501/C/9623 non è operante in relazione alla domanda del Fallimento nei confronti del dott. Garletti perché stipulata dopo la dichiarazione di fallimento della CH&R, circostanza non comunicata all'assicuratore

La garanzia aggiuntiva per le funzioni di sindaco della polizza n. 501/C/9623 è prestata in base alla duplice dichiarazione resa dall'assicurato dott. Garletti di “*non essere a conoscenza di Circostanze o situazioni che potrebbero determinare Richieste di risarcimento*” e di “*non aver mai ricoperto la carica di sindaco, amministratore o revisore in società o enti esterni che siano stati sottoposti, anche successivamente alla carica, a una o più procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ...*”²⁴.

Ma tale dichiarazione del dott. Garletti è contraria al vero, poiché alla data di emissione della polizza n. 501/C/9623 (24 maggio 2021²⁵), la CH&R era già stata dichiarata fallita (in data 7-14 aprile 2021²⁶), circostanza nota all'assicurato²⁷, ma non comunicata a Zurich.

Il dott. Garletti ha quindi dichiarato all'assicuratore consapevolmente (o quantomeno con colpa grave) un fatto non vero, decisivo per consentire

²⁴ Cfr. ns. doc.to n. 2, pag. 9 (sottolineature nostre), nonché doc.to n. 1, pag. 10.

²⁵ Cfr. ns. doc.to n. 1, pag. 1.

²⁶ Cfr. atto di citazione del Fallimento, punto 26, pag. 14, e doc.to n. 11-bis, p. 8.

²⁷ È pacifico che il dott. Garletti era Presidente del Collegio sindacale di CH&R quando la società è stata dichiarata fallita.



alla Compagnia la corretta valutazione del rischio assicurato; se Zurich avesse avuto conoscenza, all'atto della stipula della polizza, che il dott. Garletti aveva ricoperto la carica di sindaco in una società recentemente dichiarata fallita, sicuramente non avrebbe acconsentito a stipulare la garanzia aggiuntiva per la responsabilità civile professionale del sindaco. Il comportamento del dott. Garletti costituisce quindi inadempimento contrattuale e, anche ai sensi dell'art. 1892 cod. civ., e in via subordinata dell'art. 1893 cod. civ., esclude che il sinistro possa essere indennizzato in forza della polizza n. 501/C/9623.

* * *

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

2.3 *Esclusione della responsabilità solidale*

L'assicurazione prestata da Zurich in favore del dott. Garletti ha per oggetto la sola quota interna di responsabilità dell'assicurato, esclusa la responsabilità solidale²⁸.

Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore nei confronti del dott. Garletti, e di quella di garanzia di questi nei confronti della comparente Compagnia, la garanzia di Zurich riguarderà pertanto unicamente la "quota di responsabilità diretta dell'Assicurato", escluse le somme in ipotesi dovute in forza del vincolo di

²⁸ Cfr. ns. doc.to n. 1 pag. 4 "*Garanzie aggiuntive per la responsabilità civile professionale. Responsabilità in solido – esclusione*" specificamente sottoscritta dall'assicurato, nonché ns. doc.to n. 2, pag. 8: "*Responsabilità in solido – Esclusione. L'Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà*" e pag. 9 "*Garanzie aggiuntive per la responsabilità civile professionale (valide se esplicitamente richiamate) – Funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società*".



solidarietà (con gli amministratori, anche di fatto, e/o con gli altri sindaci della società fallita) per la parte eccedente la quota interna di responsabilità dell'assicurato.

Si renderà quindi necessario, nel caso in cui venisse accertata una qualche responsabilità anche del dott. Garletti in relazione ai fatti contestati dal Fallimento, l'accertamento incidentale dei diversi gradi di responsabilità dei convenuti e comunque dei soggetti responsabili e l'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, al fine di determinare la quota di responsabilità del dott. Garletti.

A norma di polizza, Zurich sarà pertanto tenuta a garantire l'assicurato solo nei limiti della quota interna di responsabilità di questi, come sarà determinata da codesto Tribunale in accoglimento, oltre che della specifica domanda del dott. Garletti²⁹, anche della domanda subordinata di accertamento incidentale svolta da Zurich.

* * *

2.4 Il limite della responsabilità di Zurich

Va infine segnalato che la polizza n. 501/C/9623 con cui Zurich assicura il dott. Garletti prevede, per la garanzia delle funzioni di sindaco, un massimale di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con scoperto del 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun sinistro³⁰.

Pertanto, Zurich dovrà, in astratto ed in via del tutto subordinata, essere tenuta a manlevare il dott. Garletti solo entro i limiti del suddetto

²⁹ Cfr. atto di citazione per chiamata in causa notificato a Zurich, pag. 120

³⁰ Cfr. polizza n. 501/C/9623, "Garanzie Aggiuntive operanti nell'ambito del massimale della responsabilità civile professionale": ns. doc.to n. 1, pag. 2.



massimale e al netto del relativo scoperto, che costituiscono il limite invalicabile della responsabilità di Zurich per questo sinistro, per qualsiasi titolo, incluso interessi, spese, accessori e quant'altro.

* * *

Ciò premesso, **Zurich Insurance PLC**, come sopra rappresentata e difesa, assume allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ed al Giudice istruttore per quanto di sua competenza, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1. **Dichiarare** inammissibili e, comunque, **rigettare** e **respingere** anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di Zurich.

IN VIA SUBORDINATA

2. Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore verso il dott. Adriano Garletti e di quella di garanzia di questi, **previo accertamento** in via incidentale della quota interna di responsabilità dell'assicurato, **dichiarare** Zurich tenuta a prestare la copertura assicurativa ai termini ed alle condizioni di cui alla polizza n. 501/C/9623 quindi **(i)** esclusivamente in relazione alla quota interna di responsabilità dell'assicurato e con esclusione del vincolo della solidarietà, **(ii)** nei limiti del massimale e **(iii)** in ogni caso al netto dello scoperto del 10% (dieci per cento) previsto dalla polizza.

IN OGNI CASO



3. **Condannare** il Fallimento attore, o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrenze.
4. **Emettere** ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.

* * *

Si allega la copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. polizza Zurich n. 501/C/9623 con decorrenza 11 maggio 2021 e scadenza 11 maggio 2022
2. condizioni generali della polizza n. 501/C/9623 – sezione responsabilità civile

* * *

Ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. si indica il seguente numero di telefax: n. 02 / 5464661.

* * *

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Milano, il 29 settembre 2022

avv. Matteo Difino

avv. Cristina Sozzi

